



# COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

**ORDINANZA N. 19**  
**Prot. 2982**

Chiesa in Valmalenco, 05 luglio 2019

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il forte afflusso di veicoli nel Comune di Chiesa in Valmalenco durante il periodo estivo, in particolare in alcune aree del territorio comunale quali Barchi, Chiareggio, Prati Pedrana e San Giuseppe;

**CONSTATATA** la necessità di disciplinare al meglio la circolazione dei veicoli in loc.tà “Barchi” al fine di garantire una rotazione costante dei veicoli nelle aree di sosta, ridurre il numero di veicoli in movimento e contestualmente diminuire il carico inquinante dei mezzi;

**VISTA** la delibera della Giunta Comunale n. 41 del 17 giugno 2019 di istituzione di parcheggi con sosta a pagamento dotati di parcometri da attivare nel periodo estivo, dal 01 luglio al 08 Settembre, tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 nei parcheggi pubblici delle Loc. Barchi, Chiareggio, Prati Pedrana e San Giuseppe;

**TENUTO** conto che la presenza di veicoli in sosta in dette strade potrebbe pregiudicare e/o ostacolare la normale circolazione e l’eventuale intervento di soccorritori;

**RITENUTO** necessario, per quanto sopra, trovare una soluzione in grado di migliorare la viabilità delle strade che da “Prati Pedrana” porta alla loc.tà “Barchi” e contestualmente impedire l’accesso alla strada che dalla loc.tà Barchi (nuovo parcheggio basso) conduce all’inizio della strada agro-silvo-pastorale “Barchi-Alpe Palù”.

**VISTO** gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada;

**VISTO** l’art. 50 comma 10 e l’art.107 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000;

**SENTITO** il parere degli uffici competenti;

**PER** esigenze di interesse pubblico;

## ORDINA

l’istituzione del divieto di “sosta permanente 0-24” nel tratto di strada che da Prati Pedrana porta ai Barchi e l’istituzione del divieto di transito nel tratta di strada che dalla Loc.tà Barchi (parcheggio basso) conduce all’imbocco della strada agro-silvo-pastorale denominata “Barchi-Alpe Palù”.

*Esenzioni al divieto di transito:*

- portatori di handicap con regolare contrassegno previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione da esporre nella propria autovettura;
- autorizzati al transito delle strade agro-silvo-pastorale poste al di sopra del divieto;
- proprietari di immobili, previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione da esporre nella propria autovettura;
- veicoli con targa delle Forze dell’Ordine (esempio Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, ecc.), dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia Locale, automezzi di soccorso, quali ambulanze e protezione civile ed automezzi di proprietà comunale.

L’Ufficio lavori pubblici e manutenzione del territorio provvederà all’apposizione di specifica segnaletica verticale e orizzontale.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la relativa segnaletica stradale.

Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 del Codice della Strada.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Chiesa in Valmalenco, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.1034 o/e ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell’art.37 C.d.S., nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con le procedure di cui all’art.74 del Regolamento Attuativo del C.d.S.

**Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale**

*(Liziano Rama)*

**VAL  
MALENCO**